SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 novembre 2012, n. **239**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatta a Roma il 26 gennaio 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Accordo

SUL PARTENARIATO E LA COOPERAZIONE DI LUNGO PERIODO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN

Il Governo Italiano e il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan;

Sulla base della storica tradizionale amicizia tra i due Paesi, fondata sul mutuo rispetto dell'indipendenza, della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, e in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di continuare ad adoperarsi per la costituzione di un partenariato di lungo periodo, fondato su una solida intesa, un eccellente dialogo politico, interessi condivisi e obiettivi comuni;

Coscienti della necessità di un fermo impegno della comunità internazionale ad affiancare e sostenere l'Afghanistan, fino al completamento del processo di Transizione e nel lungo termine, oltre il 2014; allo scopo, come concordato alla Conferenza di Bonn del 5 dicembre 2011, di contribuire a gettare le basi per la trasformazione dell'Afghanistan in un Paese stabile e prospero nel contesto pacifico di una regione altrettanto stabile e prospera;

Consapevoli della minaccia rappresentata dal terrorismo e dall'estremismo violento, e della necessità di assicurare che l'Afghanistan non torni ad essere rifugio di gruppi terroristici;

Concordi nel voler operare per un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche nel contesto della futura Nato Enduring Partnership, del futuro Accordo di Cooperazione sul Partenariato e lo Sviluppo tra l'Afghanistan e l'Unione Europea, e in conformità con gli obiettivi delle Nazioni Unite;

Sottolineando che il Processo di Kabul è fondato sull'impegno reciproco della comunità internazionale e del governo afgano; riconoscendo i progressi compiuti finora; persuasi della necessità di perseguire costanti miglioramenti nel rafforzare istituzioni civili e una pubblica amministrazione afghane responsabili, migliorando il buon governo e la trasparenza, il raccordo tra livello nazionale e sub-nazionale, e la giustizia e lo Stato di diritto, nel rispetto degli impegni presi nell'ambito delle Conferenze di Londra e Kabul e del Processo di Kabul;

Persuasi del bisogno di continuare ad adoperarsi per la creazione in Afghanistan di istituzioni politiche forti, democratiche, funzionanti e reciprocamente bilanciate; riaffermando la necessità di agire in piena conformità con le norme del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi i diritti delle donne, in linea con la lettera e lo spirito della Costituzione afgana; consapevoli del ruolo positivo che la società civile e i media indipendenti possono ricoprire nella costruzione di un Afghanistan pacifico e sostenibile, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Cooperazione politica

1. Le due Parti sottolineano l'importanza delle consultazioni annuali a livello di Alti Funzionari dei due Ministeri degli Esteri, come previsto dal Memorandum d'intesa firmato a Roma dai due Ministri il 2 giugno 2011, al fine di uno scambio di opinioni su questioni bilaterali, regionali e internazionali, e di realizzare una maggiore e migliore integrazione, nel contesto internazionale e nei fori multilaterali.

2. La Parte Afgana esprime il proprio profondo apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia in Afghanistan e nella regione, anche nella provincia di Herat, nell'ambito della sicurezza e dello sviluppo così come in quello del buon governo e dello Stato di diritto. Le due Parti concordano sulla necessità di continuare a operare sulla base di quanto sinora conseguito, in modo da rafforzare la presenza diplomatica e civile dell'Italia a Herat.

3. Le due Parti evidenziano il ruolo chiave che la cooperazione regionale riveste per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, e ribadiscono il loro pieno sostegno a un approccio regionale più ampio, nella ricerca della pace, della stabilità e della prosperità di lungo periodo. A tale proposito, entrambe le Parti esprimono pieno sostegno al Processo di Istanbul, lanciato il 2 novembre 2011, e all'effettiva attuazione delle misure di confidence building decise in quell'occasione, in attesa dei seguiti operativi. Le due parti riconoscono la possibilità di una più stretta integrazione regionale, da perseguirsi mediante la promozione degli scambi commerciali e delle reti di transito, lungo le rotte tradizionali del commercio.

4. Le due Parti esamineranno congiuntamente possibili iniziative volte a potenziare il ruolo e le competenze del Parlamento Afgano, promuovendone l'efficacia, con particolare riguardo alla produzione legislativa.

Articolo 2
Cooperazione allo sviluppo e rafforzamento delle capacità istituzionali

1. L'impegno italiano in favore dello sviluppo dell'Afghanistan, che ammonta ad oggi a 570 milioni di Euro, è diretto a contribuire alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Afghanistan e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, promuovendo il buon governo, il rispetto dei diritti umani, il ruolo e la partecipazione delle donne, rafforzando la protezione dei minori e la lotta contro la droga, la corruzione e l'illegalità.

2. L'Accordo Quadro bilaterale per la Cooperazione allo Sviluppo, firmato il 19 ottobre 2010 e attualmente in vigore, regolerà l'attuazione dei principi e interventi sopra menzionati. Il Programma Paese è parte del suddetto Accordo bilaterale, ne definisce le priorità e identifica i progetti di sviluppo da attuare. Gli interventi inclusi nel Programma Paese saranno realizzati nell'arco di tre anni e saranno rinnovabili annualmente. Il Programma Paese, alla sua scadenza, sarà rinegoziato, in modo da assicurare continuità e prevedibilità.

3. L'impegno italiano in quest'ambito sarà garantito nel lungo periodo, il sostegno sarà assicurato nel quadro complessivo degli accordi tra Afghanistan e la comunità internazionale e sulla base di programmi congiuntamente definiti. Resta necessario, affinché la cooperazione civile italiana possa realizzare progressi, che il governo afgano garantisca un'efficace e trasparente allocazione delle risorse internazionali, una loro gestione responsabile e una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato.

4. In una prospettiva di lungo periodo, al fine di migliorare il coordinamento e l'efficacia degli aiuti, la cooperazione italiana si concentrerà principalmente sui seguenti settori prioritari: sviluppo economico e agricolo (includendo colture alternative come lo zafferano); buon governo e Stato di diritto; infrastrutture e risorse naturali; continuando il sostegno tradizionale alla sanità e l'aiuto umanitario. Allo stesso modo, la cooperazione Italiana continuerà a sostenere i temi trasversali come le tematiche di genere, la società civile - basandosi sul successo delle Conferenze tenutesi nel 2011 a Kabul (a marzo) e a Roma (a maggio) - e l'assistenza ai gruppi più vulnerabili.

5. Consapevole del ruolo chiave delle infrastrutture per il commercio e lo sviluppo economico, l'Italia manterrà il proprio impegno nell'espansione del sistema infrastrutturale afgano, proseguendo la cooperazione avviata con le competenti controparti afghane per la costruzione dell'autostrada nazionale Kabul-Bamyan. L'Italia sosterrà il potenziamento delle infrastrutture strategiche della provincia di Herat, per farne il motore di sviluppo di tutta la Regione Occidentale - inclusi il Corridoio Est/Ovest (da Herat a Chest-i-Sharif), l'Aeroporto Internazionale di Herat e altro. A questo fine, l'Italia ha offerto un credito d'aiuto ad elevata concessionalità (80%) di 150 milioni di Euro. L'Italia continuerà a sostenere lo sviluppo della rete stradale provinciale di Herat e della regione occidentale, attraverso il National Rural Access Program (NRAP).

6. Al fine di incoraggiare le competenze locali e rafforzarne ownership e responsabilità, così come per assicurarne sostenibilità ed efficacia degli interventi, l'Italia continuerà a canalizzare il proprio aiuto e principalmente attraverso il bilancio dell'Afghanistan, sostenendo i Programmi Prioritari Nazionali (NPPs), in linea con la Strategia Afgana per lo Sviluppo (Afghan Development Strategy) e le Conclusioni della Conferenza di Kabul del luglio 2010. Contestualmente, la Parte afgana ribadisce il proprio impegno a migliorare la gestione delle finanze pubbliche e la capacità di spesa e ad attuare la riforma del regime di bilancio provinciale allo scopo ultimo di migliorare l'erogazione di servizi al pubblico.

7. Entrambe le Parti riconoscono l'importanza che riveste lo Stato di diritto nel costruire una società democratica, contrastare la corruzione, migliorare la governance e creare un ambiente favorevole agli investimenti privati. Proseguendo nel suo impegno nel settore dello Stato di diritto in Afghanistan, e in linea con le Conclusioni della Conferenza di Roma del 2007, l'Italia continuerà a sostenere lo Stato di diritto, allo scopo di rafforzare le capacità del sistema giudiziario, migliorare l'accesso

alla giustizia e promuovere il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle donne e delle minoranze afgane, principalmente attraverso i Programmi Prioritari Nazionali (NPPs). Un'attenzione speciale continuerà a essere riservata alla promozione dei diritti delle donne, rafforzando la componente dell'uguaglianza di genere nei programmi italiani anche con l'obiettivo di sostenere le istituzioni e l'effettiva applicazione di leggi fondamentali come la Legge sulla Eliminazione della Violenza contro le Donne (EVAW).

8. Al fine di sostenere l'applicazione delle politiche relative alla lotta alla corruzione nel settore pubblico e dei programmi di rafforzamento delle capacità istituzionali (capacity building), a livello nazionale come locale, l'Italia continuerà a prestare il proprio sostegno attraverso i Programmi Prioritari Nazionali in corso, in stretta collaborazione con le competenti Istituzioni afgane, e a offrire assistenza e formazione ai funzionari pubblici afgani - inclusi i giovani diplomatici - anche attraverso Istituti italiani di Alta Formazione.

9. Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione del Programma Paese e di discutere le priorità e i programmi, le due Parti concordano di convocare consultazioni annuali, a livello tecnico, tra il Ministro delle Finanze della Repubblica Islamica dell'Afghanistan e il Ministro degli Esteri italiano nel quadro del Dialogo per la Cooperazione allo Sviluppo afgana con la comunità dei donatori.

Articolo 3
Cooperazione per la sicurezza

1. Entrambe le Parti riconoscono l'importanza di un sostegno duraturo, da parte internazionale, alla sicurezza in Afghanistan, con un'attenzione specifica alla sostenibilità e alla professionalità delle Forze Nazionali di Sicurezza Afghane (ANSF). L'Italia evidenzia che il proprio impegno nel settore sicurezza, fino al compimento della Transizione nel 2014 e oltre, evolverà nel quadro dell'impegno e delle attività NATO-ISAF in Afghanistan.

2. L'Italia continuerà a sostenere le forze di sicurezza afgane (ANSF), contribuendo in particolare alla loro formazione e al loro addestramento, e dopo il 2014, concentrandosi sulle attività di consulenza e assistenza a favore delle stesse, essenziali a sviluppare e consolidare la capacità degli afgani di gestire la sicurezza, in conformità con gli standard internazionali in materia di diritti umani. L'Italia canalizzerà i propri interventi nel quadro ISAF e di EUPOL, seguendo l'evolversi dei rispettivi contesti.

3. La Parte Italiana continuerà a sostenere e ad attuare, in stretta collaborazione con le Autorità afgane, su base bilaterale, specifiche iniziative di formazione per le forze di sicurezza afgane, da tenersi in Italia come in Afghanistan, con il coinvolgimento anche di istituzioni specializzate. Tali iniziative saranno incentrate in particolar modo sul diritto umanitario e i diritti umani.

4. Le due Parti richiamano l'importanza delle attività finora condotte congiuntamente, per migliorare i controlli di frontiera e sviluppare la capacità delle istituzioni afgane responsabili di riscuotere le entrate doganali. L'Italia continuerà a contribuire alle attività di capacity building e di addestramento dei funzionari doganali e della Polizia di Frontiera afgana, anche attraverso programmi gestiti dalla Guardia di Finanza italiana.

5. Per quanto riguarda processo di reintegrazione, l'Italia continuerà sostenere il Programma afgano per la Pace e la Reintegrazione (APRP), incoraggiando ulteriori sforzi per affrontare le sfide operative che rimangono, anche attraverso i rigorosi e appropriati meccanismi di controllo, concordati nell'ambito della Conferenza di Revisione del APRP del Maggio 2011.

Articolo 4
Cooperazione in materia di lotta al traffico di droga e in materia di polizia

1. Consapevoli della seria minaccia che la coltivazione, la produzione, la lavorazione, il traffico e il consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e dei loro precursori rappresentano per la sicurezza e lo sviluppo dell'Afghanistan, le due Parti concordano sulla necessità di una stretta collaborazione per contrastare tali fenomeni, anche attraverso la promozione di un approccio regionale nella lotta agli stupefacenti, in raccordo con l'United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC).

2. La cooperazione bilaterale in questo ambito sarà regolata, nel lungo periodo, dall'Accordo di Cooperazione in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e dei loro precursori, firmato a Roma il 2 giugno 2011, una volta entrato in vigore, i seguiti dell'Accordo verranno concordati e messi in atto in aree di cooperazione come studio, ricerca ed eventuali analisi congiunte: costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito: formazione ed addestramento del personale preposto alle attività antidroga; nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione; partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale; reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e di procedure operative. Per quanto riguarda la Parte italiana, all'Accordo sarà data attuazione da parte del Ministero degli Interni; per la parte Afgana, all'Accordo sarà data attuazione da parte del Ministero per le Attività Antidroga, della Direzione Nazionale della Sicurezza e del Ministero dell'Interno.

3. Ulteriori eventuali strumenti bilaterali di cooperazione di polizia saranno esplorati congiuntamente.

Articolo 5
Cooperazione economica

1. Entrambe le Parti sottolineano l'importanza di incrementare gli scambi bilaterali e gli investimenti e ribadiscono il proprio impegno ad agevolare le relazioni economiche. Gli eventi di collaborazione economica occorsi sinora a livello bilaterale hanno promosso una proficua interazione tra la comunità di affari dell'una e

dell'altra Parte, e hanno aperto la strada a nuove opportunità per lo sviluppo della cooperazione nei settori del marmo, dell'agroalimentare, del tessile, delle infrastrutture, e altri. Tenendo presente la specificità del modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese (PMI) per la crescita del settore manifatturiero, le due Parti si sono accordate per agevolare scambi di esperienze e formazione basata sul modello italiano.

2. Saranno concordati e attuati i seguiti del Memorandum d'Intesa per la promozione della cooperazione economica fra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica islamica dell'Afghanistan e il Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica italiana, firmato il 12 aprile 2011 e valido per 5 anni. In particolare, il Memorandum d'Intesa è finalizzato a sviluppare la cooperazione nei seguenti settori: risorse minerarie e idrocarburi; centrali di produzione energetica su piccola scala (fra cui le centrali fotovoltaiche) e pompe idrauliche; infrastrutture (fra cui l'Aeroporto di Herat e la strada fra Herat e Chest-i-Sharif); marmo; tessile; agricoltura; industria agroalimentare; gioielli (pietre preziose e semi-preziose) e cemento; sanità; tecnologie «a scavi ridotti». Una volta scaduti i termini dell'Accordo, saranno presi in esame ulteriori strumenti bilaterali, che tengano conto degli sviluppi occorsi.

3. Entrambe le Parti riconoscono che lo sviluppo delle relazioni economiche richiede uno sforzo maggiore, da parte del governo afgano, perché venga creato un ambiente favorevole agli investimenti, nonché appropriate condizioni di sicurezza. A tale riguardo, le due Parti prenderanno in considerazione eventuali discussioni circa gli strumenti appropriati, volti a favorire un ambiente adatto agli affari e agli investimenti stranieri in Afghanistan.

Articolo 6
Cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione

1. Le due Parti convengono di sviluppare la cooperazione e gli scambi anche in materia di restauro e di conservazione del patrimonio storico e archeologico. Esse convengono, inoltre, di rafforzare la collaborazione in materia di lotta al traffico illecito di beni culturali e di incoraggiare gli scambi accademici fra le Università e la promozione della lingua italiana in Afghanistan. L'Italia, previa disponibilità di fondi, continuerà a garantire alla Parte afgana 200 mensilità di borse di studio per corsi di alta formazione in Italia.

2. In questa stessa prospettiva, le due Parti convengono di esplorare la possibilità di avviare negoziati per un Accordo Quadro per la cooperazione culturale.

3. Le due Parti sottolineano l'importanza dei Media Afghani (stampa, radio e televisione) e il ruolo essenziale che essi ricoprono in una società democratica quali veicoli di tolleranza e di pace e convengono di promuovere in tale senso iniziative congiunte, come il «Forum dei Media Afghani» tenutosi a Roma nell'aprile 2010.

Articolo 7
Disposizioni finali

Le due parti concordano che l'attuazione del presente Accordo sarà seguita e rivista da una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli Esteri, con la partecipazione di rappresentanti di altri Ministeri competenti, che si terrà alternativamente in Afghanistan e in Italia, su base annuale. Le disposizioni del presente Accordo non arrecano pregiudizio ai diritti ed alle obbligazioni sorte da trattati firmati dalle Parti con Paesi terzi o con Organizzazioni Internazionali.

Il presente Accordo sarà vincolante ed entrerà in vigore alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti comunicheranno che i rispettivi processi di ratifica sono stati completati. Ciascuna parte potrà porre termine all'Accordo previa notifica scritta con tre mesi di preavviso; l'Accordo rimarrà in vigore fino a che avrà termine o sia sostituito da un altro strumento bilaterale. Il contenuto dell'Accordo sarà attuato dalle due Parti in accordo con le legislazioni nazionali, gli obblighi internazionali e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Qualunque disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovrà essere risolta attraverso i canali diplomatici. L'Accordo potrà essere emendato dalle parti. Qualunque emendamento sarà soggetto alle procedure stabilite per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Fatto a Roma, il giorno 26 gennaio 2012, in due originali in lingua italiana e inglese, dari, pashtu, tutti facenti uguale fede. In caso di divergenza nell'interpretazione tra italiano, inglese, dari e pashtu prevarrà la versione inglese.

Per la Repubblica italiana
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Professor Mario Monti

Per la Repubblica
Islamica d'Afghanistan
Il Presidente
della Repubblica
Hamid Karzai

Agreement
ON LONG TERM BILATERAL PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

The Government of Italy and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan,

Building on the existing long-established traditional friendship between the two Countries, based on the mutual respect of independence, national sovereignty and territorial integrity, and in accordance with the principles of the UN Charter;

Wishing to continue to work towards the establishment of a long term partnership based on close understanding, excellent political dialogue, shared interests and common goals;

Conscious of the need of a firm commitment of the international community to stand by and support Afghanistan till the completion of Transition and in the long run beyond 2014, as agreed at the International Conference held in Bonn on 5 December 2011, to help laying the foundations of Transformation of Afghanistan into a stable and prosperous country living in peace in a stable and prosperous region;

Recognizing the threat posed by terrorism and violent extremism and the need to ensure that Afghanistan never again become a safe haven for any terrorist group;

Agreeing to work together in further strengthening the bilateral relationship, also in the context of the forthcoming NATO Enduring Partnership and of the forthcoming Cooperation Agreement on Partnership and Development between Afghanistan and the European Union, as well as in coherence with UN goals;

Underlining that the Kabul Process is based on mutual commitment of both the International Community and the Government of Afghanistan, acknowledging the progress ensured so far and recognizing the need to pursue steady improvements in reinforcing accountable Afghan civilian institutions and civil service, improving governance and transparency and the connection between national and sub-national levels, as well as justice and the rule of law, within the commitments made at the London and Kabul Conference and the Kabul Process;

Recognizing the need to continue to building strong, democratic, functioning and mutually balancing Afghan political institutions, reaffirming the need of acting in full compliance with international human rights norms, including women's rights, in line with the letter and the spirit of the Afghan Constitution, acknowledging the positive role that civil society and independent media can play in support to building a peaceful and sustainable Afghanistan, hereby agree on the following:

Article 1

Political Cooperation

1. The two Sides stress the importance of the annual consultations at the level of senior officials of the two Foreign Ministries, as foreseen by the Memorandum of Understanding signed in Rome by the two Ministers on 2nd June 2011, to undertake exchanges of views on bilateral, regional and international issues, and achieve greater interaction in the international arena and in multilateral fora.

2. The Afghan Side expresses its deep appreciation for the role played by Italy in Afghanistan, including in Herat province both in security and development and

governance/rule of law fields. The two Sides share the need to build on this legacy to reinforce the Italian diplomatic and civilian presence in Herat.

3. Both Sides underscored the key role of regional cooperation for stability and development in Afghanistan and the region and reiterated their full support for a more comprehensive regional approach in pursuit of long-term peace, stability and prosperity. Both Sides expressed therefore full support to the Istanbul process launched on 2 November 2011 and to the effective implementation of the confidence building measures agreed on that occasion, looking forward to timely follow up actions. The two Parties recognized that there is considerable potential for closer regional integration through boosting trade and transit networks along historical trade routes.

4. The two Sides will jointly consider possible initiatives to enhance the role and capability of the Afghan Parliament through promoting effectiveness of parliamentary functions, especially with regard to legislative drafting.

Article 2

Development Cooperation and Capacity Building

1. The Italian commitment in favour of the development of Afghanistan, which amounts so far to 570 million Euros in grant, is aimed at contributing to the reconstruction and development of Afghanistan and to the achievement of MDGs targets, promoting good governance and the respect of human rights, the empowerment of women, fostering child protection, fighting against illicit drugs, corruption and illegality.

2. The bilateral Development Cooperation Framework Agreement signed on 19 October 2010 and entered into force shall regulate the implementation of the aforementioned principles and actions. The Country Programme is a subsidiary agreement of the said bilateral Agreement, through which the parties will define the priorities and identify development projects to be implemented. Actions included in the Country Programme will be spread over a three-year period, yearly updatable. Once the Country programme expires, a new one will be negotiated so as to ensure continuity and predictability.

3. The Italian commitment in this domain will be ensured in the longer run and support will be continued within the framework of agreements between Afghanistan and the International Community, and according to plans to be jointly detailed. The efficient and transparent allocation by the Afghan Government of international resources, accountability, greater effectiveness in improving absorption and delivery capacity remain necessary to allow Italian civilian cooperation to progress.

4. In a long term perspective, with the aim of contributing to achieving greater aid coordination and effectiveness, Italian cooperation aid will be mostly directed to the following focus-sectors: economic and rural development (including promotion of alternative livelihood , such as saffron); Governance and Rule of Law; infrastructure and natural resources. This while continuing its traditional support in areas of activity such as health and humanitarian aid. The Italian cooperation will equally continue to support cross-cutting components such as gender and civil society, building on the Conferences successfully held in Kabul in March 2011 and Rome in May 2011, as well as to provide assistance to vulnerable groups.

5. Recognizing the driving role of infrastructures in boosting trade and economic development, Italy will continue its commitment to expanding Afghanistan infrastructure

system, building on the successful cooperation established with Afghan relevant counterparts for the construction of Kabul-Bamyan National Highway. Italy will support the enhancement and upgrade of key strategic infrastructures in Herat province to make it a hub for the development of the whole Western Region, including the East/West Corridor (from Herat to Chest-i-Sharif), Herat International Airport and others. To this end, Italy offered a financial package of 150 million Euros in 80% highly concessional soft loans. Italy will continue to support the development of provincial road network in Herat and the West through the National Rural Access Program (NRAP).

6. To support local capacities and strengthen ownership and responsibility, and ensuring sustainability and effectiveness, Italy channels and will continue channelling its aid mainly through the Afghan budget and supporting National Priority Programs (NPPs), in line with the Afghan Development Strategy and Kabul Conference Conclusions in July 2010. In parallel, the Afghan Side reiterated its commitment to strengthening public finance management and budget execution and implementing provincial budgeting reform with the final aim of improving service delivery to the people.

7. Both Sides recognize the importance of the rule of law to build a democratic society, tackle corruption, improve governance and establish a conducive environment for private investments. Building on its commitment to the rule of law sector in Afghanistan and in line with 2007 Rome Conference Conclusions, Italy will continue to support the rule of law in order to build the capacity of the judicial system, improving access to justice and enhancing promotion and respect of human rights, including those of Afghanistan women and minorities, mainly through relevant Afghan National Priority Programs (NPPs). Particular attention will continue to be devoted to promoting women's rights by reinforcing gender components of Italian programs also with a view to strengthening institutions and effective implementation of basic laws such as the EVAW (Eliminating Violence against Women Law).

8. To support implementation of anti-corruption policies and capacity building programmes in the public sector both at national and sub-national levels, Italy will continue its support through ongoing National Priority Programs in close co-operation with relevant Afghan Institutions, and provide expertise and training for Afghan public officials, including young diplomats, through Italian Higher Education Institutions.

9. In order to review progress in the implementation of the Country Program and hold discussions on priorities and programs, the two Sides agree to convene annual technical level consultations between the Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan and the Ministry of Foreign Affairs of Italy in the framework of Afghanistan's Development Cooperation Dialogue with the donor community.

Article 3

Security cooperation

1. Both Sides recognized the importance of an enduring international support to security in Afghanistan, with specific regard to the sustainability and professionalism of the Afghan National Security Forces (ANSF). The Italian Side underlined that its commitment in the security sector up to the completion of transition in 2014 and beyond will evolve in the framework of the NATO-ISAF engagement and activities in Afghanistan.

2. Italy will continue to support the ANSF, in particular through contributing to their training and mentoring and, beyond 2014, focussing on their advising and counselling, essential to build and consolidate the Afghan capacity in managing security responsibilities in compliance with international human rights standards. As appropriate, Italy will channel its interventions in the framework of both ISAF and EUPOL, accordingly with their evolution.

3. The Italian Side will also continue to support and implement, in close cooperation with the Afghan authorities, ad hoc training initiatives for the ANSF on a bilateral basis, to be held both in Italy and Afghanistan, also by involving specialised institutions. These initiatives will be mainly focussed on humanitarian law and human rights.

4. The two Sides recalled the importance of the activities jointly carried out so far to improve border control and to enhance the capacity of Afghan institutions responsible for the collection of customs revenues. Italy confirmed its readiness to continue to contribute to capacity building and training activities for customs officers and the Afghan Border Police, including through programmes led by the Italian Guardia di Finanza.

5. As for reintegration process, the Italian Side will continue to support the Afghan Peace and Reintegration Program (APRP), encouraging further efforts to address remaining operational challenges, including through a proper and rigorous vetting mechanism, as agreed by the APRP Review Conference in May 2011.

Article 4

Counter-narcotics and law enforcement cooperation

1. Recognizing that illicit cultivation, production, manufacturing, trafficking and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors pose a serious threat to Afghanistan's security and development, both Sides agreed on the need to closely cooperate to counter these phenomena, including through the promotion of a regional approach to counter-narcotics in coordination with UNODC (United Nations Organization on Drugs and Crimes).

2. Bilateral cooperation in this field will be regulated in the long run by the Cooperation Agreement on preventing and combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, signed in Rome on 2nd June 2011, once entered into force. Appropriate follow up actions will be agreed and implemented in areas of cooperation such as study, research and possible joint analyses; constant and mutual updating on criminal phenomena linked to drugs illicit trafficking; education and training of the personnel involved in anti-drug activities; new technical/scientific and investigation methodologies; attendance at courses, seminars, conferences and meetings on issues of mutual institutional interest; mutual and constant updating on the introduction in their respective Countries of new operational rules and procedures. For the Italian Side, the Agreement will be implemented by the Ministry of Interior. For the Islamic Republic of Afghanistan the Agreement will be implemented by the Ministry of Counter-Narcotics, the National Directorate of Security and the Ministry of Interior.

3. Further possible bilateral instruments of cooperation in the field of law enforcement will be jointly explored.

Article 5

Economic Cooperation

1. Both Sides emphasized the importance of increasing bilateral trade and investment flows and reiterated their commitment to facilitate business exchanges. The bilateral economic events held so far have promoted successful interaction between business on both Sides and opened up new opportunities for enhancing cooperation in the sectors of marble, agri-business, textiles, infrastructure, and others. Considering the specificity of the Italian industrial cluster model and SMEs for growth of the manufacturing sector, they agreed to facilitate exchange of experiences and training on the Italian model.

2. Appropriate actions will be agreed and implemented as a follow up to the Memorandum of Understanding on the promotion of economic cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan and the Ministry of Economic Development of the Italian Republic, signed on 12 April 2011 and valid for a period of 5 years. In particular, the MoU aims at strengthening cooperation in the following sectors: hydrocarbons and mineral resources; small-scale power-generation plants (including photovoltaic plants) and water pumps; infrastructures (including Herat Airport and Herat-Chest-i-Sharif Road); marble; textiles; agriculture, food-processing industry and packaging; jewels (precious or semi-precious stone) and cement; health; trenchless technology. Once the MoU expired, further bilateral instruments will be explored taking into account the evolution occurred.

3. Both Sides recognized that the development of business relations requires an additional effort from the Afghan Government to create an enabling environment for investments, as well as appropriate security conditions. In this context, the two Sides will consider discussions on suitable instruments aimed at providing a conducive environment for business and foreign investments in Afghanistan.

Article 6

Cultural Cooperation and Media

1. The two Sides agreed to enhance cooperation and exchanges, inter alia, in restoration and preservation of historical heritage and archeology. They further agreed to strengthen their cooperation against illegal trafficking of cultural assets and to encourage academic exchanges between universities, as well as the promotion of the Italian language in Afghanistan. The Italian Side, subject to availability of funds, will continue to grant to the Afghan Side 200 monthly scholarships per year for higher education courses in Italy.

2. Within this perspective, the two Sides agreed to explore the possibility to start negotiations on a framework agreement for cultural cooperation.

3. The two Sides underlined the importance of the Afghan Media (Press, Radio and Television) and their essential role in a democratic society as vehicles of tolerance and peace, and agreed to promote joint initiatives such as the "Afghan Media Forum" held in Rome in April 2010.

Article 7

Final provisions
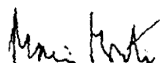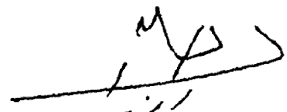
The two sides decide that the implementation of the present Agreement be followed up and reviewed by a joint commission chaired by the two Foreign Ministers, with the participation of representatives of other relevant Ministries, to be held alternatively in Afghanistan and in Italy, on a yearly basis. The provisions of the present Agreement are without any prejudice to the rights and obligations under treaties signed by the Parties with third Countries or with International Organizations.

The present Agreement shall be binding and shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate each other that respective ratification procedures have been completed. The Agreement may be terminated by either Side upon three months written notification; it shall remain in effect until terminated or replaced by other bilateral instruments. Cooperation specified in this Agreement will be implemented by the two Sides in accordance with National legislations, International obligations and, as far as Italy is concerned, in accordance with obligations stemming from EU membership.

Any dispute concerning the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels. The Agreement may be amended by the Parties. Any amendment shall be subject to the procedures established for the entry into force of the same Agreement.

Done in Rome on 26 January 2012 in two originals in Italian, English, Dari and Pashtu languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation between Italian, English, Dari and Pashtu language versions, the English version shall prevail.

For the Italian Republic
The President of the Council of Ministers
Professor Mario Monti

For the Islamic Republic of Afghanistan
The President of the Republic
Hamid Karzai

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5193):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata in data 11 maggio 2012.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VII e X.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 23 e 30 maggio 2012; il 27 giugno 2012.

Esaminato in Aula il 5 settembre 2012 e approvato il 6 settembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3455):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'11 settembre 2012 e il 26 settembre 2012.

Esaminato in Aula il 25 ottobre 2012 e approvato il 30 ottobre 2012.

13G00009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2012.

Dimostrazione del costo dei servizi per il triennio 2012-2014 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella contenente parametri obiettivi di quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'articolo 243 del citato decreto legislativo il quale - ai commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente articolo 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali dissestati per la durata del risanamento;

Visto l'articolo 243 bis, comma 8 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera *r)* del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale dispone che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti al controllo centrale in materia di copertura del costi di alcuni servizi di cui al precedente articolo 243, comma 2;

Viste le modifiche apportate agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal decreto legge n. 174 del 2012;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto legge n. 174 del 2012 con la quale si prescrive che la condizione di deficitarietà strutturale continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificata rendiconto dell'esercizio 2011, mentre dal 2014 viene rilevata, con la medesima tabella, in sede di rendiconto di gestione;

Visto, in particolare, l'articolo 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 8 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2009-2011;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, nonchédi individuare i termini di presentazione delle stesse certificazioni per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale, sulla base dell'apposita tabella contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari, oltre che per gli enti locali ad essi equiparati ad assolvere l'adempimento dalla normativa in materia;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2012, che ha espresso parere favorevole sul testo del decreto;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

(approvazione dei modelli)

1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che costituiscono parte integrante del presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili degli esercizi finanziari 2012-2013-2014, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

2. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 6 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alle date indicate al successivo articolo 3, la condizione di assoggettamento ai controlli.

3. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo articolo 265, comma 1.

4. I comuni e le province che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 2.

(istruzioni di compilazione)

1. I certificati potranno riportare valori parzialmente o anche totalmente negativi per province e comunità montane che, ordinariamente, non assolvonoa funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.

3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

(termine della trasmissione)

1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 2 aprile 2013 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2012, del 31 marzo 2014 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2013, del 31 marzo 2015 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2014.

2. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

COMUNE DI	
PROVINCIA DI	

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.**

Timbro dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO	**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
.... (Nome Cognome)	.... (Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
....
....
....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					N
14	P					
Spurgo di pozzi neri	I					N
15	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					N
16	P					
Trasporto di carni macellate	I					N
17	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					N
18	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					N
19	P					
Altri	I					N
20	P					
Totali	I					
21=1+.........+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del.. %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA
SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ______ del ______

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del.. ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....
....
....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del.. ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO ______ DATA ______

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO 1

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana.

Timbro dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

VALORI ESPRESSI IN EURO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

CODICE ENTE

QUADRO 2.1

COSTI DI GESTIONE						
SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

....

....

....
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					N
14	P					
Spurgo di pozzi neri	I					N
15	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					N
16	P					
Trasporto di carni macellate	I					N
17	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					N
18	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					N
19	P					
Altri	I					N
20	P					
Totali	I					
21=1+........+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del.. %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
....
(Nome Cognome)

....
....
....
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA
SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ______ del ______

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del.. ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
....
....
....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
....
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del....................................... ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....
....
....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

13A00130

DECRETO 21 dicembre 2012.

Aggiornamento del decreto 21 novembre 2012 recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità, relativo all'anno 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 il quale prevede a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che il testo del predetto art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 prevedeva — prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 — l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011;

Visto il successivo decreto ministeriale 21 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2012 concernente l'aggiornamento del citato decreto ministeriale 25 ottobre 2012;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01129/2012 REG.PROV.CAU. depositata in data 6 dicembre 2012 con la quale è stato sospeso l'effetto della sanzione già applicata con decreto ministeriale 26 luglio 2012 a carico del comune di Tremestieri Etneo;

Considerata, pertanto, l'esigenza di aggiornare il solo allegato A degli enti assoggettati a sanzione;

Decreta:

Art. 1.

Disapplicazione della sanzione

Per i motivi di cui in premessa, è disposta la disapplicazione della sanzione irrogata per il comune di Tremestieri Etneo in attesa degli ulteriori sviluppi di merito che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania collega alla decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale richiamata nella relativa ordinanza del predetto Tribunale Amministrativo Regionale n. 01129/2012.

Art. 2.

Elenco enti locali assoggettati alla sanzione

L'allegato A di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2012 richiamato in premessa, concernente i comuni inadempienti al patto di stabilità interno è modificato nelle nuove risultanze allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il capo del dipartimento: PANSA

ALLEGATO A

CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certifica-zione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
Elenco province						
4181030000	VIBO VALENTIA A.P.	VV	2010	1.171.663,00	1.171.663,00	
Elenco comuni						
1030150020	ADRO	BS	2010	129.648,00	129.648,00	
5190820010	ALCAMO	TP	2010	1.190.099,00	1.190.099,00	
4160410040	ALLISTE	LE	2010	111.241,00	111.241,00	
1030120070	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	2010	111.517,00	111.517,00	
3090430010	ALTOPASCIO	LU	2010	338.316,00	338.316,00	
4160410050	ANDRANO	LE	2010	97.898,00	97.898,00	
1030490100	ARLUNO	MI	2010	295.358,00	295.358,00	
4130230050	ATESSA	CH	2010	292.031,00	285.389,16	6.641,84
4150510060	BACOLI	NA	2010	773.064,00	773.064,00	
5190550060	BAGHERIA	PA	2010	1.156.558,00	1.156.558,00	
5190480050	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	2010	860.688,00	860.688,00	
4130790050	BELLANTE	TE	2010	118.714,00	118.714,00	
4150720141	BELLIZZI	SA	2010	268.337,00	268.337,00	
1030490170	BELLUSCO	MI	2010	153.960,00	153.960,00	
5190550090	BELMONTE MEZZAGNO	PA	2010	192.000,00	192.000,00	
4180250150	BELVEDERE MARITTIMO	CS	2010	216.721,00	216.721,00	
4170470030	BERNALDA	MT	2010	275.382,00	275.382,00	
2050890150	BUSSOLENGO	VR	2010	495.885,00	415.412,77	80.472,23
2050890160	BUTTAPIETRA	VR	2010	118.035,00	118.035,00	
1030240350	CABIATE	CO	2010	133.342,00	111.138,74	22.203,26
1030120410	CALCINATE	BG	2010	185.548,00	181.442,07	4.105,93
5190820040	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	2010	352.002,00	352.002,00	
4150200150	CAPUA	CE	2010	458.114,00	458.114,00	
4160310091	CARAPELLE	FG	2010	87.785,00	87.785,00	
1010810580	CARMAGNOLA	TO	2010	412.000,00	412.000,00	
2050840090	CASALE SUL SILE	TV	2010	135.476,00	135.476,00	
2050890190	CASALEONE	VR	2010	107.485,00	107.485,00	
4150200200	CASALUCE	CE	2010	145.967,00	145.967,00	
4150200210	CASAPULLA	CE	2010	165.523,00	165.523,00	
4160410150	CASARANO	LE	2010	272.000,00	272.000,00	
2050890210	CASTEL D'AZZANO	VR	2010	169.907,00	169.907,00	
5190010120	CASTELTERMINI	AG	2010	288.441,00	288.441,00	
4180250310	CASTROLIBERO	CS	2010	222.051,00	222.051,00	
4180220220	CATANZARO	CZ	2010	2.741.740,00	2.741.740,00	
2050870060	CAVARZERE	VE	2010	325.528,00	325.528,00	
4150510260	CERCOLA	NA	2010	329.401,00	329.401,00	

CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certifica-zione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
1030240610	CERMENATE	CO	2010	218.788,00	119.200,09	99.587,91
1030490740	CESANO BOSCONE	MI	2010	493.639,00	493.639,00	
3100580120	CITTA' DELLA PIEVE	PG	2010	244.189,00	244.189,00	
1030120740	CLUSONE	BG	2010	228.778,00	228.778,00	
4160410200	COLLEPASSO	LE	2010	105.254,00	105.254,00	
4180970090	COTRONEI	KR	2010	147.877,00	147.877,00	
5190820090	ERICE	TP	2009	534.719,00	534.719,00	
1030120930	FARA GERA D'ADDA	BG	2010	121.761,00	121.761,00	
2050540380	FONTANIVA	PD	2010	114.159,00	114.159,00	
4150510330	FRATTAMINORE	NA	2010	272.793,00	272.793,00	
2050840310	GAIARINE	TV	2010	98.366,00	84.551,52	13.814,48
1030860590	GALLARATE	VA	2010	1.595.704,00	1.391.925,85	203.778,15
4150510360	GRUMO NEVANO	NA	2010	336.018,00	336.018,00	
4140190310	LARINO	CB	2010	277.559,00	277.559,00	
1010811280	LEINI	TO	2010	323.770,00	323.770,00	
1030241300	LURAGO D'ERBA	CO	2010	109.505,00	109.505,00	
4180250710	LUZZI	CS	2009	178.309,00	178.309,00	
4160410380	MAGLIE	LE	2010	292.737,00	292.737,00	
4150510431	MASSA DI SOMMA	NA	2010	115.145,00	115.145,00	
4160410410	MATINO	LE	2009	151.190,00	151.190,00	
1030491380	MEDIGLIA	MI	2010	194.873,00	194.873,00	
5190480470	MESSINA	ME	2010	Sanzione sospesa con ordinanza del T.A.R. per la Sicilia - Sez. staccata Catania		
4150510470	MONTE DI PROCIDA	NA	2010	258.976,00	258.976,00	
2050890510	MOZZECANE	VR	2010	103.157,00	103.157,00	
1030491530	NERVIANO	MI	2010	377.191,00	377.191,00	
2080560250	NOCETO	PR	2010	256.991,00	256.991,00	
4180250920	PAOLA	CS	2010	259.000,00	259.000,00	
5190550520	PARTINICO	PA	2010	598.000,00	598.000,00	
1030491680	PAULLO	MI	2010	171.436,00	171.436,00	
4180970170	PETILIA POLICASTRO	KR	2010	168.946,00	168.946,00	
4150510530	PIANO DI SORRENTO	NA	2010	328.868,00	291.745,94	37.122,06
4150200570	PIEDIMONTE MATESE	CE	2010	353.741,00	353.741,00	
1030151400	PONTEVICO	BS	2010	128.650,00	128.650,00	
1030151410	PONTOGLIO	BS	2010	103.496,00	103.496,00	
1030491760	POZZO D'ADDA	MI	2008	95.204,00	95.204,00	
4180251030	RENDE	CS	2010	710.000,00	710.000,00	
4180970190	ROCCA DI NETO	KR	2010	79.232,00	79.232,00	
4150510650	ROCCARAINOLA	NA	2010	124.961,00	124.961,00	
1030151540	RODENGO-SAIANO	BS	2010	216.630,00	199.911,85	16.718,15
1030241890	ROVELLASCA	CO	2010	149.914,00	112.745,81	37.168,19
5190180160	SAN CATALDO	CL	2010	399.003,00	399.003,00	
3090620300	SAN GIULIANO TERME	PI	2010	606.418,00	606.418,00	
4180251230	SAN LUCIDO	CS	2010	184.514,00	184.514,00	

CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certificazione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
4160310470	SANNICANDRO GARGANICO	FG	2010	256.251,00	256.251,00	
5190550650	SANTA FLAVIA	PA	2010	335.769,00	335.769,00	
5190010400	SCIACCA	AG	2010	892.200,00	892.200,00	
4180221231	SELLIA MARINA	CZ	2010	124.604,00	124.604,00	
4150200900	SUCCIVO	CE	2009	75.000,00	75.000,00	
2050710460	TAGLIO DI PO	RO	2010	138.948,00	138.948,00	
1030151760	TORBOLE CASAGLIA	BS	2010	115.999,00	115.999,00	
1010812620	TORINO	TO	2010	38.388.304,00	38.388.304,00	
4150510830	TORRE ANNUNZIATA	NA	2010	1.266.392,00	1.266.392,00	
1010021710	TORTONA	AL	2010	979.238,00	979.238,00	
1030861090	TRADATE	VA	2010	305.138,00	305.138,00	
5190820210	TRAPANI	TP	2010	2.412.726,00	2.412.726,00	
5190210500	TREMESTIERI ETNEO	CT	2010	Sanzione sospesa con ordinanza del T.A.R. per la Sicilia - Sez. staccata Catania		
1030492190	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	2010	627.184,00	627.184,00	
1030122130	URGNANO	BG	2010	198.158,00	198.158,00	
4150721540	VALLO DELLA LUCANIA	SA	2009	225.807,00	225.807,00	
4140940520	VENAFRO	IS	2010	229.575,00	229.575,00	
4170640940	VENOSA	PZ	2010	314.193,00	314.193,00	
4180251540	VILLAPIANA	CS	2010	138.841,00	98.484,85	40.356,15
1030122300	VILLONGO	BG	2010	123.627,00	123.627,00	

13A00131

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2012.

Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza;

Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;

Visto l'art. 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che Consip S.p.A. conclude accordi quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi, e che in alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 2, comma 226, della stessa legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del menzionato comma 225 dell'art. 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che «Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario e il successivo comma 2 dello stesso art. 29, il quale stabilisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti;

Visto l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per l'effettuazione delle procedure che Consip S.p.A. svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni e che prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del detto sistema informatico per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza;

Considerato che Consip S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni nel settore della compravendita di beni e dell'acquisizione di servizi;

Verificato che dall'introduzione di meccanismi di remunerazione sugli acquisti, di cui al menzionato comma 453 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, non derivano effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica;

Considerato che, fermo restando il finanziamento a carico del bilancio dello Stato, l'attivazione dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto è finalizzata, rispettivamente, alla parziale copertura dei costi di funzionamento di Consip S.p.A. relativi alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed, in particolare, alla copertura dei costi derivanti dall'ampliamento delle dette attività, nonché alla parziale copertura dei costi delle attività svolte da Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per conto di altre amministrazioni affidanti;

Considerato che gli effetti dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto sono destinati a prodursi a seguito dell'effettuazione di acquisti attraverso gli strumenti di acquisto resi disponibili nell'ambito di procedimenti di gara avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti tenuti al versamento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti soggetti sono tenuti a versare una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni (di seguito «commissione») nell'entità e secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto:

a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza;

c) l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza.

Art. 2.

Determinazione della commissione

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a versare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del presente decreto, una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui al successivo art. 4.

2. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono riportate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base di indicazioni aventi periodicità almeno annuale. Tali indicazioni sono definite, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali la Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza, a seguito di proposta motivata da parte di Consip S.p.A., tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura; caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditività per gli operatori economici del settore; tipologia dello strumento di acquisto; caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali; analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da centrali di committenza di altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Art. 3.

Destinazione della commissione

Le commissioni versate a Consip S.p.A. dai soggetti di cui all'art. 1 sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività specificatamente individuate sulla base di quanto previsto negli atti convenzionali che regolamentano rispettivamente i rapporti tra Consip S.p.A. e il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto riguarda il Programma di razionalizzazione degli acquisti, e tra Consip S.p.A. e le amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza. Ove gli atti convenzionali, di cui al periodo precedente, prevedano la formulazione di specifici piani di attività, la modalità di utilizzo delle commissioni versate a Consip S.p.A. sarà puntualmente indicata in tale sede.

Art. 4.

Dichiarazioni dell'aggiudicatario

1. Al fine del calcolo dell'entità della commissione, i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo delle fatture di cui all'art. 2 emesse nel semestre di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. con riferimento alla specifica procedura.

2. Consip S.p.A. provvede, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, a comunicare i dati relativi agli importi dichiarati dai soggetti di cui all'art. 1 ai sensi del precedente comma, nonché a quanto fatturato dalla stessa Consip S.p.A. ai sensi comma 1 del successivo art. 5, rispettivamente al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e alle altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza, anche al fine di consentire l'ottimale destinazione delle risorse.

3. Consip S.p.A. effettua controlli a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi della normativa vigente nonché secondo le modalità contrattualmente previste. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate ai sensi dell'art. 38,

comma 1, lett. *f)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza sulla risultanza dei controlli a campione effettuati ai sensi del precedente comma 3 e delle relative azioni intraprese.

Art. 5.

Modalità e termini di versamento della commissione

1. Consip S.p.A., decorsi trenta giorni — ovvero decorso il diverso termine indicato nella documentazione di gara sulla base delle indicazioni emanate, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza — dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1, procede all'emissione della fattura relativa alla commissione.

2. I soggetti di cui all'art. 1 provvedono al versamento della commissione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip S.p.A. mediante accredito sui conti correnti dedicati, intestati a Consip S.p.A..

3. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 2.

4. Sul sito www.acquistinretepa.it o sul sito www.consip.it e comunque nella documentazione di gara relativa alla singola procedura saranno indicate le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 nonché le modalità di pagamento delle commissioni.

Art. 6.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini previsti nel presente decreto comporta l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

2. Nel caso di ritardo del pagamento della commissione decorrono gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente.

3. Le somme oggetto di riscossione coattiva e gli interessi di mora dovuti ai sensi del presente articolo sono versati sui conti correnti dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5.

4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza dell'eventuale avvio di procedure esecutive di cui al comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 3.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: GRILLI

13A00061

DECRETO 9 gennaio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma

dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 gennaio 2013 ammonta a euro 19.199 milioni;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 gennaio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 gennaio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A00296

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2012.

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti le sostanze attive appartenenti alla classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte destinato al consumo umano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 19.11.2012, riguardante, nell'ambito dell'articolo 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti sostanze attive appartenenti alla classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte destinato al consumo umano;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti le sostanze attive citate nelle premesse devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 19.11.2012.

A tal fine le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro centoventi giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2012

Il direttore generale: FERRI

13A00159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2012.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali , per l'anno 2012.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della Salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizza-

zione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139.

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto collima 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che il Comune di Enna ha restituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con nota prot. 54247 del 21 dicembre 2009, le somme non spese entro il 30 giugno 2007 per un importo di euro 594.588,45 pur precisando che, per alcuni beneficiari, a cui era stato sospeso la prestazione del reddito minimo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del 18 giugno, 1998, n. 237, si era in presenza di controversie di carattere giurisdizionale non ancora definite;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, le somme non spese dai Comuni sono state riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali per poi essere distribuite alle Regioni;

Viste le note prot. 18754 del 25 maggio 2011, prot. 40524 e 40526 del 25 novembre 2011, con cui il Comune di Enna ha chiesto l'accredito della somma di euro 7.516,11, euro 1.991,78 ed euro 5.144,21 da riversare a favore di alcuni soggetti nei confronti dei quali era stata disposta la sospensione del beneficio del reddito minimo d'inserimento, successivamente riconosciuto agli stessi, in via giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato;

Richiama la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 125542 del 30 dicembre 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che ritiene ragionevole, in sede di gestione delle risorse del Fondo Nazionale politiche sociali e tenuto conto degli sviluppi delle controversie definitesi in materia di reddito minimo di inserimento, prevedere corrispondenti trasferimenti di risorse ai Comuni soccombenti;

Richiamata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 35630 del 26 aprile 2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si segnala che sullo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente «Fondo da ripartire per le politiche sociali» pari ad euro 69.954.000,00 è stato effettuato un accantonamento per l'anno 2012, di euro 25.363.785 ai sensi dell'articolo l4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 riguardante la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario;

Considerato che, per l'effetto dell'art. 13, comma l-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 144, è stato effettuato un ulteriore accantonamento di euro 867.513 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali»;

Considerato quindi che la somma disponibile afferente al fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad euro 43.722.702,00;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 16 luglio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali, nel far presente di non avere, sotto il profilo strettamente tecnico, osservazioni da formulare in merito allo schema di provvedimento di cui trattasi, hanno demandato alla sede politica ogni ulteriore valutazione;

Preso atto della mancata intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2012;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede, in caso di mancata intesa, decorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui è stato posto all'ordine del giorno il provvedimento, il suo perfezionamento mediante deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2012, resa ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Richiamata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 15593 del 30 ottobre 2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si segnala che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà essere ridotta dell'importo di euro 814.091 per l'anno 2012, in attuazione dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;

Considerato quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito della menzionata ulteriore riduzione della disponibilità finanziaria, ammonta complessivamente ad euro 42.908.611,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro 42.908.611,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali»,

da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente, mettendo a carico della quota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ulteriore riduzione intervenuta nella disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, ammontanti ad euro 42.908.611,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni: € 10.680.362,13;

2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano: € 180.286,77;

3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: € 32.033.310,00

4. Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: € 14.652,10.

Totale: € 42.908.611,00.

Art. 2.

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate tabelle nn. 1, 2 e 3, come di seguito specificato:

Tab. 1: Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2012;

Tab. 2: Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tab. 3: Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

2. A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 4.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

Art. 5.

1. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 16 novembre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociale
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 320

ALLEGATO

Riparto generale anno 2012 – Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2012

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 42.908.611,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 10.680.362,13
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€ 180.286,77
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.033.310,00
Fondi da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	€ 14.652,10

* Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.

Regioni anno 2012 - Tabella 2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	266.085,90
Basilicata	1,23%	133.585,98
Calabria	4,11%	446.372,67
Campania	9,98%	1.083.892,76
Emilia Romagna	7,08%	768.933,94
Friuli Ven. Giulia	2,19%	237.848,21
Lazio	8,60%	934.015,81
Liguria	3,02%	327.991,60
Lombardia	14,15%	1.536.781,82
Marche	2,65%	287.807,20
Molise	0,80%	86.885,19
P.A. di Bolzano	0,82%	89.057,32
P.A. di Trento	0,84%	91.229,45
Piemonte	7,18%	779.794,59
Puglia	6,98%	758.073,29
Sardegna	2,96%	321.475,21
Sicilia	9,19%	998.093,63
Toscana	6,56%	712.458,57
Umbria	1,64%	178.114,64
Valle d'Aosta	0,29%	31.495,88
Veneto	7,28%	790.655,24
TOTALE	100,00%	10.860.648,90

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.

Fondo indistinto anno 2012 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.033.310,00

13A00135

DECRETO 11 dicembre 2012.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all' incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 20 giugno 2012, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2011, pari all'1,6%;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. *a)* della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, da € 1.581,72 a € 1.607,04 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociale
FORNERO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

13A00122

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 dicembre 2012.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. (Ordinanza n. 34).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006 e n. 3560 del 19 gennaio 2007;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note della Regione Lazio del 28 settembre 2012 e del 15 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lazio è individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Dott. Luca Fegatelli, Commissario delegato ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza, a trasferire al Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Lazio, oltre che della predetta direzione, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3233, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipar-

timento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio della Regione Lazio.

6. Il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2012

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

13A00121

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2012.

Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in particolare l'art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria per le violazioni alle quali si applica una sanzione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in particolare l'art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria applicabile alle sanzioni del Titolo II della Parte V dello stesso decreto legislativo;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e in particolare le Sezioni I e II del Capo I, che disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), recante i principi generali per i procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia;

Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 1, recante i principi generali dell'attività amministrativa;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 concernente la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio di distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

Considerata l'esigenza di razionalizzazione del processo di esame e gestione delle irregolarità secondo principi di semplificazione e flessibilità, nel pieno rispetto del diritto di difesa;

Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

Emana

l'unito provvedimento che contiene le «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa».

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° febbraio 2013. Esse si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere applicate le disposizioni previgenti.

L'accluso provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it

Roma, 18 dicembre 2012

Il direttore generale: SACCOMANNI

SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; esse hanno non solo carattere afflittivo nei confronti dell'autore della violazione ma anche correttivo della lesione dello specifico interesse amministrativo.

La Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

La disciplina e l'attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio:

- dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
- proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
- oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- trasparente, nei confronti dell'intermediario e degli esponenti aziendali, le cui controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.

Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto, secondo criteri di proporzionalità, della natura e della gravità della violazione accertata, nonché degli effetti che questa determina sulla complessiva situazione dell'intermediario o sull'esposizione ai diversi profili di rischio. Si tiene altresì conto dell'inottemperanza a specifici richiami o interventi correttivi adottati dall'Organo di Vigilanza.

La collaborazione attiva dei soggetti vigilati, anche con riferimento all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarità, è espressione di

lealtà e correttezza nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - "T.U."):

- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni;
- art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie - determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

La materia è, altresì, disciplinata dai seguenti articoli del Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – "T.U.F."):

- artt. 188 e 189, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale di SIM, SGR e SICAV;
- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

Si richiamano, inoltre:

- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), e successive modificazioni, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati dall'art. 145 del T.U.;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ("Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro"), che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;

— l’art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"), per ciò che concerne le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane s.p.a.;

— l'art. 67-*septies decies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229"), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori contenute nel medesimo decreto legislativo;

— l'art. 24 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") relativo ai procedimenti della Banca d’Italia per l’adozione di provvedimenti individuali;

— l'art. 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;

— l'art. 60 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che stabilisce la procedura per l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui agli artt. 57 e 58 del medesimo d.lgs. e per l’irrogazione delle sanzioni;

— il regolamento della Banca d'Italia dell’11 dicembre 2007, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’attività di vigilanza della Banca d'Italia;

— il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

— il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F. e definisce le modalità organizzative per attuare il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1).

Esse sono dirette ai soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F., in particolare:

— alle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;

— ai soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. (2);

— a società capogruppo di gruppi bancari e di SIM, società appartenenti a tali gruppi e società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del T.U.F.;

— agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U. (3);

— alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, alle società appartenenti a tali gruppi e società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.;

— agli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed extracomunitari;

— agli istituti di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari;

— ai confidi (4);

— a Poste Italiane spa, per l'attività di bancoposta.

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

— coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;

— i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità proprio dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;

— coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità proprio dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;

— i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, per la violazione delle proprie responsabilità in materia di contabilità, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria

---

(1) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, bonifici transfrontalieri, trattamento del contante.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. "soggetti abilitati" sono le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del T.U. e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

(3) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del T.U., il riferimento è da intendersi agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

(4) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del T.U., il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio alla Banca d'Italia di ogni altro dato o documento richiesto.

La medesima procedura trova applicazione, altresì, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche destinatarie delle disposizioni in materia di abuso di denominazione (artt. 133 del T.U. e 188 del T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e 140 del T.U., nonché art. 189 del T.U.F.) e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007) (1).

4. Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° febbraio 2013; esse si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere applicate le disposizioni previgenti.

A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono abrogate:

- Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229, e successivi aggiornamenti (*Istruzioni di vigilanza per le banche*), limitatamente al Titolo VIII, Capitolo 1;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003, *Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari*.

---

(1) Con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli 128-*decies* ss. e 144, comma 5-*bis*, del T.U. Fino al 31 dicembre 2013 la procedura prevista dalle presenti disposizioni si applica anche alle violazioni in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela commesse dai mediatori creditizi o dagli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

- accertamento delle violazioni;
- contestazione delle violazioni;
- presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
- adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio;
- notifica e pubblicazione del provvedimento.

1.1 *Accertamento delle violazioni*

La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli elementi necessari a valutare la sussistenza di un'irregolarità sanzionabile.

Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, la Banca d'Italia valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto. La Banca d'Italia valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti degli intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari.

Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da parte della Guardia di Finanza, dell'UIF o di altre Autorità, la Banca d'Italia esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario, ai fini dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori elementi.

L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria. Da tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

L’accertamento delle violazioni è condotto dalla Banca d’Italia secondo un approccio unitario, inquadrando le potenziali irregolarità nell’ambito della complessiva azione di vigilanza e, ove del caso, del processo di revisione e valutazione prudenziale per gli intermediari sottoposti allo SREP (1).

Con specifico riguardo alle società capogruppo di gruppi bancari inquadrati nelle prime due classi a più intensa supervisione in ambito SREP, nel caso di verifiche – a distanza o ispettive – facenti parte di un processo valutativo unitario, la Banca d’Italia, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente può valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell'ultima verifica prevista nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione del ciclo di valutazione annuale. In tal caso, la Banca d’Italia comunica formalmente all'intermediario, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente, a conclusione degli accessi ispettivi o del ciclo di valutazione.

Nell’esame delle fattispecie relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti di cui all’art. 144, commi 3 e 3-*bis* del T.U., ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria, la rilevanza delle violazioni può essere desunta:

- dall’idoneità della condotta a esporre l’intermediario a significativi rischi legali o reputazionali;
- dal carattere diffuso o sistematico delle violazioni in relazione all’articolazione territoriale o all’operatività dell’intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell’Autorità di Vigilanza;
- dall’inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dall’intermediario ad assicurare il rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.

1.2 *Contestazione delle violazioni*

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate (2). La contestazione è effettuata da parte del Servizio o della Filiale competente della Banca d’Italia.

La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro 90 o 180 giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure avviate ai sensi dell’art. 145

(1) Cfr. Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III e Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II.

(2) Ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 231/2007 la Banca d’Italia cura la contestazione agli interessati delle violazioni delle disposizioni del medesimo decreto riscontrate nell’esercizio dell’attività di vigilanza per le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze è competente per l’irrogazione della sanzione. La Banca d’Italia inoltra al Ministero, per il seguito di competenza, gli atti relativi all’accertamento della violazione nonché le relative contestazioni.

del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F.. In entrambi i casi, il termine è di 360 giorni per i soggetti residenti all'estero.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
- la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- la descrizione della violazione;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e dell'ente civilmente responsabile, a far pervenire al Servizio Rapporti esterni e affari generali ("REA") della Banca d'Italia (1), unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni;
- l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale nel termine di 30 giorni;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione viene notificata secondo le modalità previste dall'ordinamento. In base all'art. 14 della l. 689/1981, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (2).

Di norma, la notifica della contestazione viene effettuata a mani degli interessati nel corso di una riunione presso l'intermediario interessato o presso la Filiale competente della Banca d'Italia. La contestazione alle persone fisiche e agli esponenti non più in carica può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Le banche, le società, gli enti o i soggetti interessati forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei possibili destinatari delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza, indicando altresì le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e il relativo indirizzo di PEC; comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite.

La sanzione pecuniaria, quando indirizzata alle persone fisiche, ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F., le banche, le società o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni

---

(1) Nel caso di violazioni delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 per le quali il potere sanzionatorio è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le controdeduzioni e ogni ulteriore atto istruttorio vanno indirizzati a detto Ministero.

(2) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. 689/1981, per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.3 *Presentazione delle controdeduzioni*

I destinatari del procedimento sanzionatorio e le banche, le società o gli enti di appartenenza esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento. Essi pertanto hanno la facoltà di presentare, in ordine agli addebiti contestati, deduzioni scritte e documenti, che la Banca d'Italia valuta con riguardo all'oggetto del procedimento.

Il termine di 30 giorni per la presentazione dei documenti difensivi (deduzioni scritte e documenti) - che vanno trasmessi al Servizio REA, responsabile del procedimento sanzionatorio, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo rea@pec.bancaditalia.it - decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Gli intermediari che si sono dotati di un indirizzo di PEC inviano ogni documento difensivo esclusivamente tramite PEC. Le controdeduzioni vanno trasmesse inoltre in copia all'Unità (Servizio o Filiale) competente per la vigilanza sull'intermediario e, nel caso di procedure sanzionatorie amministrative avviate in relazione a violazioni riscontrate in sede ispettiva, anche al Servizio Ispettorato Vigilanza.

I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a 30 giorni, può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali dell'intermediario e alla complessità degli addebiti.

La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante della banca, della società o dell'ente) o da alcuni di essi.

Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.

In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico (ad es. CD, DVD etc.) munito di attestazione di conformità all'originale (cfr. allegato A).

Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50 pagine, devono concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive presentate.

La documentazione eventualmente allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. In via generale, non è necessaria la produzione di documentazione aziendale, specialmente se già nota all'Autorità di Vigilanza ovvero antecedente la data di conclusione degli accertamenti ispettivi. Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere, con specifica istanza indirizzata al Servizio REA, un'audizione personale (1). Le audizioni, che hanno carattere strettamente personale e non possono quindi svolgersi per delega, di norma hanno luogo nei 30 giorni successivi presso le Filiali della Banca d'Italia con compiti di vigilanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Delle audizioni personali viene redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al Servizio REA e alla Filiale indicata per lo svolgimento dell'audizione.

1.4 *Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni*

La sospensione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso di ulteriori accertamenti siano riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia può integrare le contestazioni già formulate nei confronti dei soggetti responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento. Con riferimento alle contestazioni integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e hanno facoltà di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 1.3.

1.5 *Istruttoria del Servizio REA e proposta al Direttorio*

Il Servizio REA è l'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni; in tale qualità cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.

In particolare, verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati – nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione

---

(1) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento dell'audizione, la richiesta deve essere presentata con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto, richieste di proroga, ecc.).

amministrativa – l’accesso agli atti del procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e dal Regolamento della Banca d’Italia recante la disciplina delle modalità dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (cfr. par. 2).

Il Servizio REA procede quindi all’analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio; in particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei documenti di parte, nonché del complesso delle informazioni raccolte, effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.

L’accentramento della fase istruttoria è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell’esame delle fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento.

Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata per il Direttorio.

Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del Direttore Centrale per l’Area Vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio REA trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l’Esame delle Irregolarità, che formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio REA.

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, acquisito il parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell’Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato con il quale viene disposta l’applicazione della sanzione o l’archiviazione. Ove del caso, il Direttorio può richiedere supplementi d’istruttoria.

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione. Il termine si considera unico per tutti i destinatari delle contestazioni relative a uno stesso intermediario, anche a prescindere dal concorso nella medesima violazione.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al principio di sana e prudente gestione, nonché lettere di richiamo.

Nell’ambito dell’istruttoria la Banca d'Italia esamina le argomentazioni difensive presentate e il complesso degli altri elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi sia stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della violazione da parte dell’interessato. Qualora riscontri che i fatti oggetto di contestazione risultino giustificati o che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle carenze rilevate, la Banca d’Italia ne tiene conto ai fini della conclusione del procedimento con provvedimento di

archiviazione (1). L'archiviazione del procedimento viene comunicata si soggetti interessati.

1.6 *Irrogazione della sanzione*

L'importo della sanzione, stabilito entro i limiti previsti dalla legge, viene fissato avendo riguardo ai criteri definiti dalla l. 689/1981. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- la durata della violazione;
- le dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza;
- i riflessi, anche potenziali, della violazione sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo di appartenenza nonché l'eventuale assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di misure inibitorie ovvero di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
- l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza;
- le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
- i casi di reiterazione della violazione;
- i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sui mercati.

Nella determinazione della sanzione la Banca d'Italia tiene anche conto:

- dell'attività svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di Vigilanza;
- del grado di responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es.: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico).

1.7 *Notifica e pubblicazione del provvedimento*

La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli interessati e agli intermediari, società o enti solidalmente responsabili.

---

(1) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel *Bollettino di Vigilanza* con indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati e delle sanzioni rispettivamente applicate.

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3, 3-*bis* e 4 del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario, della società o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata comunicazione alla Banca d'Italia, inviando copia, anche elettronica, delle pagine dei quotidiani sui quali è stata effettuata.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., la Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono accedere ai documenti del procedimento nella parte in cui li riguardano, in base alle disposizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 241/1990 e avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali e alla riservatezza dei terzi, ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi dell'art. 25 della l. 241/1990, le richieste di accesso devono essere motivate, al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.

L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento dell'11 dicembre 2007. Le istanze di accesso devono essere presentate, con le modalità stabilite dal citato regolamento e preferibilmente tramite PEC, al Servizio REA, responsabile del procedimento.

Al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto, richieste di audizione, ecc.); devono inoltre essere formulate mediante l'apposito modulo, disponibile presso le Strutture o nel sito internet della Banca d'Italia, o comunque recare nell'oggetto la dicitura "Procedimento sanzionatorio a carico di ... – Istanza di accesso a documenti amministrativi".

3. Pagamento della sanzione

Il pagamento è effettuato entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 18, comma 4, l. 689/1981) dalla notifica del provvedimento.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla banca, alla società o all'ente di appartenenza, nonché alla Banca d'Italia attraverso la trasmissione del modello F23.

Le banche, le società o gli enti, ai quali appartengono le persone fisiche responsabili delle violazioni, rispondono in solido del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità a carico dei responsabili e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il mancato pagamento della sanzione nei termini determina l'applicazione degli interessi a norma di legge.

4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio e nel corso di esso, presenta le memorie e produce gli atti e documenti a difesa della legittimità del provvedimento sanzionatorio.

5. Informativa

Annualmente la Banca d'Italia pubblica un'analisi delle tipologie dei provvedimenti emanati, finalizzata a rendere ulteriormente consapevoli gli intermediari delle violazioni ritenute meritevoli di sanzione.

Allegato A

FAC-SIMILE LETTERA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (1)

Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale
Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali

______________________ (denominazione dell'intermediario)

______________________ (codice)

Con la presente comunicazione la/il/i sottoscritta/o/i, consapevole/i delle pene previste dal DPR n. 445 del 2000, attesta/no che il materiale difensivo trasmesso a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni su supporto informatico è identico a quello trasmesso in forma cartacea.

Data ______________________

Il legale rappresentante dell'intermediario ______________________________

OVVERO

L'esponente aziendale ______________________________

Carica ____________________________(2)

Firma_______________________________

---

(1) Utilizzare questo allegato per l'invio delle controdeduzioni ai procedimenti sanzionatori indirizzati all'intermediario ovvero all'esponente aziendale.

(2) Indicare la carica sociale ricoperta e le eventuali deleghe; per il personale dipendente, indicare la funzione (ad es. responsabile della conformità, responsabile della redazione dei conti etc.). Per i soggetti non più in carica o non più alle dipendenze dell'intermediario, indicare la carica/funzione per la quale è stata avviata la procedura sanzionatoria.

13A00143

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto della società Raffineria di Gela S.p.a., ubicato nel comune di Gela.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN 0000236 del 21 dicembre 2012, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Raffineria di Gela S.p.a., identificata dal codice fiscale 06496081008 con sede legale in Contrada Piana del Signore - 93012 Gela (Caltanissetta), per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Gela (Caltanissetta) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma e attraverso il sito web del ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A00116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3262
Yen	115,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,218
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,81400
Fiorino ungherese	291,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6981
Zloty polacco	4,0727
Nuovo leu romeno	4,4363
Corona svedese	8,5704
Franco svizzero	1,2090
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3175
Kuna croata	7,5625
Rublo russo	40,0340
Lira turca	2,3594
Dollaro australiano	1,2637
Real brasiliano	2,7070
Dollaro canadese	1,3060
Yuan cinese	8,2663
Dollaro di Hong Kong	10,2791
Rupia indonesiana	12953,91
Shekel israeliano	4,9244
Rupia indiana	72,0300
Won sudcoreano	1409,05
Peso messicano	16,9319
Ringgit malese	4,0255
Dollaro neozelandese	1,5859
Peso filippino	54,105
Dollaro di Singapore	1,6184
Baht tailandese	40,237
Rand sudafricano	11,2388

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00292

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3102
Yen	113,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,260
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,81075
Fiorino ungherese	291,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,0884

Nuovo leu romeno	4,4203
Corona svedese	8,5398
Franco svizzero	1,2090
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,2915
Kuna croata	7,5665
Rublo russo	39,6990
Lira turca	2,3354
Dollaro australiano	1,2471
Real brasiliano	2,6828
Dollaro canadese	1,2923
Yuan cinese	8,1703
Dollaro di Hong Kong	10,1558
Rupia indonesiana	12648,62
Shekel israeliano	4,9113
Rupia indiana	71,4120
Won sudcoreano	1392,21
Peso messicano	16,7293
Ringgit malese	3,9719
Dollaro neozelandese	1,5728
Peso filippino	53,411
Dollaro di Singapore	1,6019
Baht tailandese	39,791
Rand sudafricano	11,2507

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00293

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3012
Yen	114,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,355
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,81230
Fiorino ungherese	290,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	4,1165
Nuovo leu romeno	4,4276
Corona svedese	8,5310
Franco svizzero	1,2092
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,2990
Kuna croata	7,5755
Rublo russo	39,6560
Lira turca	2,3287
Dollaro australiano	1,2494
Real brasiliano	2,6595
Dollaro canadese	1,2897
Yuan cinese	8,1073
Dollaro di Hong Kong	10,0864
Rupia indonesiana	12569,59
Shekel israeliano	4,9200
Rupia indiana	71,6640
Won sudcoreano	1384,67
Peso messicano	16,6586
Ringgit malese	3,9657
Dollaro neozelandese	1,5806
Peso filippino	53,240
Dollaro di Singapore	1,6014
Baht tailandese	39,700
Rand sudafricano	11,2597

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00294

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3039
Yen	114,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,539
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,81170
Fiorino ungherese	291,57
Litas lituano	3,4528

Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,1193
Nuovo leu romeno	4,4223
Corona svedese	8,5144
Franco svizzero	1,2087
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3060
Kuna croata	7,5685
Rublo russo	39,6909
Lira turca	2,3239
Dollaro australiano	1,2421
Real brasiliano	2,6473
Dollaro canadese	1,2871
Yuan cinese	8,1230
Dollaro di Hong Kong	10,1065
Rupia indonesiana	12605,28
Shekel israeliano	4,9451
Rupia indiana	71,0080
Won sudcoreano	1386,29
Peso messicano	16,5971
Ringgit malese	3,9684
Dollaro neozelandese	1,5614
Peso filippino	53,308
Dollaro di Singapore	1,6035
Baht tailandese	39,691
Rand sudafricano	11,2074

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00295

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Drontal Plus Flavour XL».

Decreto n. 225 del 12 dicembre 2012

Medicinale veterinario "DRONTAL PLUS FLAVOUR XL" compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore responsabile rilascio lotti: Società KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH nello stabilimento sito in Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 104202015

scatola da 8 compresse - A.I.C. n. 104202027

scatola da 40 compresse - A.I.C. n. 104202039

Composizione: una compressa contiene:

Principi attivi:

Febantel 525,0 mg

Pirantel embonato

(pirantel pamoato) 504,0 mg

Praziquantel 175,0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: per cani del peso pari o superiore a 35 kg.

Indicazioni terapeutiche: per il controllo dei vermi tondi (ascaridi, anchilostomi, trichuridi) e tenie (compreso Echinococcus spp.), in particolare per le infestazioni da:

5. Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina;

6. Ancilostomi: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;

7. Trichuridi: Trichuris volpi

8. Cestodi (vermi piatti): Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Taenia ovis, T. pisiformis, T. hydatigena, T. multiceps, Echinococcus spp.*

*Echinococcus granulosus

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

La metà inutilizzata delle compresse non deve essere conservata.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00096

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrobay Injectable».

Decreto n. 210 del 27 novembre 2012

"ENROBAY INJECTABLE" 25 mg/ml per cani e gatti, 25 mg/ml per conigli, 50 mg/ml per cani e gatti, 50 mg/ml per bovini, ovini, caprini, suini e conigli, 100 mg/ml per bovini, ovini, caprini e suini.

TITOLARE A.I.C.:

TITOLARE A.I.C.:

BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Viale Certosa, 130 – codice fiscale n. 05849130157.

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

- Società KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH nello stabilimento sito in Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel (Germania).

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:

- Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104493034

ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per conigli:

- Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104493046

ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:

- Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104493010

ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini, conigli:

- flacone 100 ml – A.I.C. n. 104493022

ENROBAY INJECTABLE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini:

- flacone 50 ml – A.I.C. n. 104493059
- flacone 100 ml – A.I.C. n. 104493061

COMPOSIZIONE:

ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti e 25 mg/ml soluzione iniettabile per conigli:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacin 25 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti e ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini, conigli:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacina 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

ENROBAY INJECTABLE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini:
1 ml di soluzione contiene:
Principio attivo:
Enrofloxacina 100 mg
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
SPECIE DI DESTINAZIONE:
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:
Cani e gatti.
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per conigli:
conigli.
ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:
cani e gatti.
ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini, conigli:
bovini, ovini, caprini suini e conigli.
ENROBAY INJECTABLE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini:
bovini, ovini, caprini e suini.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml e 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:
CANE-GATTO
Infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virosi, sostenute da germi Gram –, Gram + e Mycoplasmi di tutti gli organi ed apparati. In particolare: Affezioni del tratto respiratorio, quali broncopolmoniti, polmoniti; dermatiti, piodermiti, otiti esterne, medie, interne; Affezioni del tratto genito-urinario; tonsilliti acute (febbrili e non); ferite infette; infezioni gastrointestinali.
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per conigli:
CONIGLIO
Complesso respiratorio delle prime o delle ultime vie, enteriti sostenute da germi sensibili, infezioni batteriche sistemiche, anche sostenute da flora batterica mista, individuali od enzootiche, quali: Pasteurellosi, Colibacillosi, Stafilococcosi.
ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini, conigli e ENROBAY INJECTABLE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini:
BOVINO:

c) vitello-vitellone: infezioni sostenute da germi Gram –, Gram +, Mycoplasmi o da flora microbica varia, individuali od enzootiche, a carico di tutti gli organi ed apparati. In particolare: affezioni dell'albero respiratorio, quali bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti acute, subacute, croniche; gastroenteriti, così come enteriti acute, subacute, croniche; affezioni del tratto genito-urinario, quali nefriti, cistiti, uraciti; onfaliti.
d) Bovino adulto: affezioni del tratto gastroenterico; del tratto respiratorio; del tratto uro-genitale sostenute da germi Gram –, Gram +, Mycoplasmi sensibili; metriti, metro-peritoniti acute; mastiti acute; copertura antibiotica post-operatoria.

OVINO-CAPRINO:
Pasteurellosi; Clostridiosi, colibacillosi dell'agnello e del capretto, mastiti acute; mastite gangrenosa (per l'esito quoad vitam della terapia); Agalassia contagiosa.
SUINO: affezioni respiratorie o sistemiche individuali od enzootiche sostenute da germi appartenenti ai generi Pasteurella sp., Bordetella sp., Haemophilus, Mycoplasma sp., Salmonella sp., Streptococcus sp., Staphilococcus sp., in particolare: pleuropolmonite da Haemophilus, polmonite enzootica anche complicata da germi di irruzione secondaria, rinite atrofica, ecc.; enteriti neonatali o tardive acute, subacute, croniche sostenute da germi sensibili, quali: diarrea da E. Coli, e in generale Colibacillosi, Salmonellosi; complesso MMA; Mastiti acute; Metriti; Febbri puerperali.

CONIGLIO: complesso respiratorio delle prime e delle ultime vie; enteriti sostenute da germi sensibili; infezioni batteriche sistemiche, anche sostenute da flora batterica mista, individuali od enzootiche, quali Pasteurellosi, Colibacillosi e Stafilococcosi.
TEMPI DI ATTESA:
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml e 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:
non pertinenti.
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per conigli:
Carni e visceri: 5 giorni
ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini, conigli: Carni e visceri: Bovini: 7 giorni, se farmaco somministrato per via e.v.;
9 giorni, se farmaco somministrato per via s.c.;
Ovini: 4 giorni
Caprini: 14 giorni
Suini: 10 giorni;
Conigli: 5 giorni.
Latte:Bovino: 84 ore (pari a 7 mungiture), se farmaco somministrato per via e.v.;
108 ore (pari a 9 mungiture), se farmaco somministrato per via s.c.
Ovino: 72 ore (pari a 6 mungiture)
Caprino: 8 giorni
ENROBAY INJECTABLE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini:
Carni e visceri:Bovini: 7 giorni, se farmaco somministrato per via e.v.;
9 giorni, se farmaco somministrato per via s.c.
Ovini: 4 giorni
Caprino: 14 giorni
Suini: 10 giorni;
Latte:
Bovino: 84 ore (pari a 7 mungiture), se farmaco somministrato per via e.v.;
108 ore (pari a 9 mungiture), se farmaco somministrato per via s.c.;
Ovino: 72 ore (pari a 6 mungiture)
Caprino: 8 giorni.
VALIDITA':
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni
Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.
REGIME DI DISPENSAZIONE:
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:
da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.
ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti:
Flacone da 50 ml: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.
ENROBAY INJECTABLE 25 mg/ml soluzione iniettabile per conigli:
da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
ENROBAY INJECTABLE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini, conigli:
Flacone da 100 ml: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
ENROBAY INJECTABLE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini, suini:
da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL DECRETO:
dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

13A00097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamvet» 125 mg/ml soluzione orale.

Provvedimento n. 1009 del 5 dicembre 2012

Medicinale veterinario «Tiamvet» 125 mg/ml Soluzione orale, per tutte le confezioni: (A.I.C. n. 103844).

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0166/001/IA/009

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: Modifica del nome del sito di produzione e rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome del sito di produzione e rilascio lotti:

da: Ceva Vetem S.p.A.

A: Ceva Salute Animale S.p.A.

L'indirizzo rimane invariato: Via Leopardi 2/C – 42025 Cavriago (RE).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A00098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depocillina» 300 mg/ml sospensione acquosa iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti.

Provvedimento n. 1008 del 4 dicembre 2012

Medicinale veterinario «Depocillina» 300 mg/ml sospensione acquosa iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti.

Confezione: Tutte le confezioni – A.I.C. n. 100044.

Titolare A.I.C: Intevet International B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Köverstraat, 35 – 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Oggetto: Variazione tipo IIB – B II.a.3.z: Aggiunta di un nuovo eccipiente.

Variazione tipo IA – B.II.b.5: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della composizione in eccipienti del prodotto finito.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 ml di prodotto contiene:

Principio attivi: Benzilpenicillina procaina 300 mg (corrispondente a penicillina 300.000 U.I.)

Eccipienti: Metil p-idrossibenzoato – Lecitina –Povidone - Disodio edetato- Sodio citrato – Potassio fosfato monobasico - Sodio idrossido (come correttore di *pH)* – Acido fosforico (come correttore di *Ph)* – Acqua per preparazioni iniettabili

Nelle quantità indicate nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Inoltre, si autorizza la modifica del limite superiore del range di accettazione per il pH della soluzione degli eccipienti della sterilizzazione da 7,0 a 6,7.

La validità rimane invariata e pari a:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodi di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni, se conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 8°C.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stellamune Uno» vaccino per suini.

Provvedimento n. 1026 dell'11 dicembre 2012

Medicinale veterinario, Stellamune Uno vaccino per suini.

Confezioni:

Scatola contenente 10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103530010;

Scatola contenente 10 flaconi da 50 dosi (100 *ml)* - A.I.C. n. 103530022;

Scatola contenente 4 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 103530034.

Titolare A.I.C: Eli Lilly S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Via Gramsci 733 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - C.F. 004226150488.

Oggetto: Variazione tipo IB C.I.z: Armonizzazione stampati.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica al punto 4.8: «Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione» e al punto 6.2: «Incompatibilità» del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e i corrispondenti punti del foglietto illustrativo/etichetta per l'imballaggio esterno, come di seguito indicato:

4.8 SPC «Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione»:

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

6.2 SPC «Incompatibilità»:

Non miscelare con altri medicinali veterinari.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: immediata

13A00100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stargate» 50 mg/ml sospensione iniettabile per cani e gatti.

Provvedimento n. 1029 del 12 dicembre 2012

Medicinale veterinario «Stargate» 50 mg/ml Sospensione iniettabile per cani e gatti.

Confezione: flacone da 1 ml A.I.C. n. 101590038.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. con sede in Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE) Cod. Fisc. 01305480350.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: introduzione validità dopo la prima apertura del confezionamento primario.

Si autorizza, limitatamente alla confezione del medicinale veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario.

La validità ora autorizzata è la seguente:

del medicinale confezionato per la vendita: 60 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soluzione Glucosata 25% con Metionina Piramal», soluzione per infusione endovenosa.

Provvedimento n. 1027 dell'11 dicembre 2012

Medicinale veterinario «SOLUZIONE GLUCOSATA 25% CON METIONINA PIRAMAL», soluzione per infusione endovenosa.

Confezioni: flacone da 500 ml - A.I.C. 100435015.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia SpA con sede in Via XXIV Maggio 62/A - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - codice fiscale 03981260239.

Oggetto del provvedimento:

Variazione B.IIe.5 a2 - nuova confezione.

Rinuncia confezione già in commercio.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per bovini, equini, cani e gatti: 20 flaconi da 500 ml - A.I.C. numero 100435027.

È rinunciata su richiesta della società titolare, la confezione attualmente in commercio flacone da 500 ml A.I.C. n. 100435015.

I lotti già prodotti, della confezione rinunciata, possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pan-Terramicina» 30 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, cani, gatti, polli e tacchini (escluse ovaiole).

Provvedimento n. 1037 del 13 dicembre 2012

Medicinale veterinario «PAN-TERRAMICINA» 30 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, cani, gatti, polli e tacchini (escluse ovaiole).

Confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 100087016;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 100087028;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 100087030.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Latina, Via Isonzo 71- codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005) modifica tempi di attesa per la specie bovini.

È autorizzata, a seguito revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie bovini, carne e visceri da 10 giorni a 4 giorni e latte da 72 ore a 12 ore (1 mungitura), somministrazione per via endouterina.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini (per via endouterina): carne e visceri: 4 giorni; latte: 12 ore (1 mungitura);

polli e tacchini: carne e visceri: 15 giorni (invariato).

Uso non consentito in animali che producono uova destinate al consumo umano

equini: carne e visceri: 20 giorni (invariato).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ingelvac Mycoflex».

Provvedimento n. 1030 del 12 dicembre 2012

Medicinale veterinario «INGELVAC MYCOFLEX» sospensione iniettabile per suini, tutte le confezioni - A.I.C. n. 104153.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0203/001/IB/009/G

Oggetto:

variazione tipo IB n. B.II.f.1: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura (supportato dai dati in tempo reale);

variazione tipo IB n. C.II.6: modifiche apportate all'etichettatura o al foglio illustrativo che non sono collegate al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario da: «utilizzare immediatamente dopo l'apertura» a: 10 ore.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario in confezionamento integro: 21 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 10 ore.

Si autorizza altresì l'eliminazione dal punto 17 dell'etichetta e dal corrispondente punto 15 del foglietto illustrativo del numero di licenza e, precisamente, si elimina «US Vet. Lic. No. 124», rimane: «lotto (numero)».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A00104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio S.A.L.F.» 5% e 33%.

Provvedimento n. 1023 dell'11 dicembre 2012

Medicinale veterinario «GLUCOSIO S.A.L.F.» 5% e 33% soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103698.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cenate Sotto (Bergamo) - Via Marconi, 2 - codice fiscale n. 00226250165.

Oggetto: estensione di concentrazione ai sensi dell'allegato II Regolamento CE 1085/2003.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione di concentrazione al 50% con l'immissione in commercio di una nuova confezione e, precisamente: 12 flaconi di polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103698078.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

composizione: 1000 ml di soluzione al 50% contengono:

principio attivo: Glucosio monoidrato 550 g, pari a glucosio anidro 500 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «La soluzione al 5% è solo reidratante.

Le soluzioni al 33% e 50% sono reidratanti energetiche e destinate alla terapia fluida nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico e nel ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia».

La validità per la confezione della concentrazione al 50% del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «CEMAY», 50mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Provvedimento n. 1033 del 13 dicembre 2012

Medicinale per uso veterinario CEMAY, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104329014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104329026.

Procedura decentrata n. ES/V/0164/001/DX/001
Titolare A.I.C: Laboratorios Maymo S.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Augusta, 302 - 08017 Barcellona (Spagna).

Oggetto: variazione: IA C.I.1.a: estensione per aggiunta nuova specie bovini.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta della specie di destinazione bovini. Le specie di destinazione ora autorizzate sono: suini e bovini.

Le indicazioni terapeutiche relativamente con bovini sono:

nei bovini:

per il trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Haemophilus sommus;

per il trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta (paronichia, zoppina) associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica);

trattamento della componente batterica della metrite acuta post-parto (puerperale) entro 10 giorni dopo il parto associata a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum, sensibili al ceftiofur.

L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati.

I Tempi di attesa per la specie Bovina sono: carne e visceri: 8 giorni, latte: zero giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

suini: carne e visceri 5 giorni;

bovini carne e visceri: 8 giorni, latte: zero giorni.

Si confermano le validità attualmente autorizzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

13A00112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi "CLORTETRACICLINA 200" 200 mg/g per suini, polli da carne e galline ovaiole.

Provvedimento n. 1038 del 13 dicembre 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi «Clortetraciclina 200» 200 mg/g per suini, polli da carne e galline ovaiole.

Confezione:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102537014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102537026.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede in Forli', via Don Eugenio Servadei 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: revisione (D.M. 4 marzo 2005) modifica tempi di attesa per la specie suini.

È autorizza, a seguito revisione, la modifica dei tempi di attesa per la specie suini, carne e visceri da 12 giorni a 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

suini: carne e visceri: 9 giorni;

polli da carne: carne e visceri: 6 giorni;

galline ovaiole: uova: 9 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "SOLUDOX" 500mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per suini e polli.

Provvedimento n. 1048 del 17 dicembre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0141/001/IA/003

Medicinale veterinario «Soludox» 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per suini e polli.

Confezioni:

scatola con 10 buste da 100 g in polietilene - A.I.C. n. 104203017;

scatola con 1 busta da 1 Kg in polietilene - A.I.C. n. 104203029;

scatola con 10 buste da 100 g in surlyn - A.I.C. n. 104203031;

scatola con 1 busta da 1 Kg in surlyn - A.I.C. n. 104203043.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: aggiunta di buste utilizzate per il confezionamento secondario, costituite da un diverso materiale rispetto a quelle attualmente autorizzate.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta di buste formate da un laminato di polietilene tereftalato/alluminio/poliammide con un rivestimento interno in polietilene.

Il materiale a contatto diretto con il medicinale veterinario rimane invariato.

La modifica sopra indicata impatta sul punto 6.5 del SPC, come di seguito indicato: 6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Le buste sono formate da uno dei seguenti laminati:

poliestere/polietilene/alluminio/rivestimento interno di polietilene o

poliestere/polietilene/alluminio/rivestimento interno di ionomero o

polietilene tereftalato/alluminio/poliammide/rivestimento interno di polietilene.

I periodi di validità rimangono invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A00114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «NOROCLAV» 500 mg compresse palatabili per cani.

Medicinale veterinario, NOROCLAV 500 mg compresse palatabili per cani

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0248/001/IB/003

Confezioni:

scatola da 10 compresse – A.I.C. n. 103954018

scatola da 20 compresse – A.I.C. n. 103954020

scatola da 25 compresse – A.I.C. n. 103954032

scatola da 100 compresse – A.I.C. n. 103954044

Titolare A.I.C: NORBROOK LABORATORIES LIMITED con sede legale e domicilio fiscale in Station Works – Camlough Road Newry Co Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica della composizione quantitativa dell'eccipiente colorante Carmosine Lake (E122).

È autorizza per le confezioni indicate in oggetto la modifica della composizione quantitativa dell'eccipiente colorante Carmosine Lake (E122) da 1.05 a 2,45. la modifica sopra indicata impatta sul punto 2 del SPC, il punto 3 del foglietto illustrativo e il punto 2 del confezionamento esterno, come di seguito indicato: 2 SPC Composizione Qualitativa e Quantitativa

Ogni compressa contiene.

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 400 mg

Acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 100 mg

Eccipienti: Carmosine Lake (E122) 2,45 mg.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

La validità rimane invariata e pari a: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 24 ore.

Ogni compressa dimezzata deve essere eliminate dopo 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A00115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "FIPROLINE" 50 mg Soluzione spot-on per gatti.

Provvedimento n. 1069 del 18 dicembre 2012

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/xxxx/IA/032/G

Medicinale veterinario «FIPROLINE» 50 mg Soluzione spot-on per gatti

Confezioni:

scatola da 1 pipetta A.I.C. n. 104067018

scatola da 2 pipette A.I.C. n. 104067020

scatola da 3 pipette A.I.C. n. 104067032

scatola da 4 pipette A.I.C. n. 104067044

scatola da 6 pipette A.I.C. n. 104067057

Titolare A.I.C.: Alfamed con sede in 13ème rue – L.I.D. – 06517 Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: aggiunta di un blister individuale per ogni pipetta.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta di un blister individuale per ogni pipetta, così che la scatola del medicinale può contenere pipette con o senza il blister individuale per ogni pipetta.

La modifica sopra indicata impatta sul punto 6.5 del SPC, come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Pipette termoformate: Pipette bianche monodose o trasparenti in plastica multistrato contenenti un volume estraibile di 0,5 ml. Lo strato interno a contatto con il prodotto è composto da poliacrilonitrile-metacrilato. La parte esterna di colore bianco è composta da polipropilene/copolimero di olefine cicliche/polipropilene.

Scatole da 1, 2, 3, 4, 6 pipette.

Le scatole contengono pipette con o senza un blister individuale per ogni pipetta.

Pipette in polipropilene: Pipette bianche monodose in polipropilene contenenti un volume estraibile di 0,5 ml confezionato in blister di plastica incolore composto da polipropilene/copolimero di olefine cicliche/polipropilene chiuso con sigillo a caldo termosaldato con un foglio di alluminio laccato e posto in una scatola di cartone o blister.

Confezioni in blister di cartone o carta da: 1, 2, 3, 4, 6 pipette.

I periodi di validità rimangono invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A00118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "FIPROLINE" 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Provvedimento n. 1067 del 18 dicembre 2012

Medicinale veterinario FIPROLINE 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante .

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/xxxx/IA/032/G

Per tutte le confezioni: A.I.C. n. 104068.

Titolare A.I.C.: Alfamed con sede in 13ème rue - L.I.D. - 06517 Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: aggiunta di un blister individuale per ogni pipetta.

Si autorizza, per tutte le confezioni del medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta di un blister individuale per ogni pipetta, così che la scatola del medicinale può contenere pipette con o senza il blister individuale per ogni pipetta.

La modifica sopra indicata impatta sul punto 6.5 del SPC, come di seguito indicato: 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Pipette termoformate: Pipette monodose bianche o trasparenti in plastica multistrato contenenti un volume estraibile di 0,67 ml (per cani di taglia piccola), 1,34 ml (per cani di taglia media), 2,68 ml (per cani di taglia grande), 4,02 ml (per cani di taglia gigante). Lo strato interno a contatto con il prodotto è composto da poliacrilonitrile-metacrilato. La parte esterna di colore bianco è composta da polipropilene/copolimero di olefine cicliche/polipropilene.

Scatole da 1, 2, 3, 4, 6 pipette.

Le scatole contengono pipette con o senza un blister individuale per ogni pipetta.

Pipette in polipropilene: Pipette monodose bianche in polipropilene contenenti un volume estraibile di 0,67 ml (per cani di taglia piccola), 1,34 ml (per cani di taglia media), 2,68 ml (per cani di taglia grande), 4,02 ml (per cani di taglia gigante) confezionato in blister di plastica incolore composto da polipropilene/copolimero di olefine cicliche/polipropilene chiuso con sigillo a caldo termosaldato con un foglio di alluminio laccato e posto in una scatola di cartone o blister.

Confezioni in blister di cartone o carta da: 1, 2, 3, 4, 6 pipette.

I periodi di validità rimangono invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del Provvedimento: efficacia immediata.

13A00119

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «NOBILIS IBmulti+ND+EDS».

Provvedimento n. 1062 dell'18 dicembre 2012

Medicinale veterinario «NOBILIS IBmulti+ND+EDS» emulsione iniettabile per polli, nella confezione: Flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100328018.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Attribuzione di nuovo numero di A.I.C. alla confezione in vetro (già attualmente autorizzata con numero di A.I.C. in comune con l'analoga confezione in *PET)*. Modifica apportata in corso di rinnovo.

Si attribuisce alla confezione in vetro il nuovo numero di A.I.C. e, precisamente:

Flacone in vetro da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100328020;

Il numero di A.I.C. già autorizzato rimane valido per la confezione in PET.

Pertanto, le confezione del medicinale veterinario suddetto ora autorizzate sono le seguenti:

Flacone in vetro da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100328020;

Flacone in PET da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100328018;

Si fa presente che la validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110» 110 mg/g, polvere solubile per uso orale per suini.

Provvedimento n. 1085 del 20 dicembre 2012

Medicinale veterinario «LINCODOX 110» 110 mg/g, polvere solubile per uso orale per suini.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano Cod. Fisc. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa: forme farmaceutiche solide.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del punto 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario del RCP:

da: sacco in carta a tre strati con interno alluminato; confezione da 5 Kg;

a: sacco da 5 Kg in materiale accoppiato a tre strati (PET + AL + LDPE) chiuso mediante termosaldatura.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tryplase» capsule di gelatina per cani e gatti.

Provvedimento n. 1088 del 21 dicembre 2012

Medicinale veterinario «TRYPLASE» capsule di gelatina per cani e gatti.

Confezioni – barattolo contenente 100 capsule A.I.C. numero 102265016.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede in Segrate (Milano), Via F.lli Cervi snc – codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB n. B.II.f1 – modifica periodo validità prodotto finito (riduzione).

Si autorizza la riduzione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita da 24 mesi a 12 mesi.

I lotti del prodotto finito già in commercio con una validità superiore a 12 mesi devono essere ritirati immediatamente.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Pleuro-Suivax» vaccino in sospensione iniettabile per suini.

Provvedimento n. 1076 del 20 dicembre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica «PLEURO-SUIVAX» vaccino in sospensione iniettabile per suini.

Confezioni:

flacone in vetro e polipropilene da 100 ml - A.I.C. n. 101802039;

flacone in vetro e polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101802015;

10 flaconi in vetro e polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101802027.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Attribuzione numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro – modifica apportata a seguito rinnovo.

Si attribuiscono, alle confezioni in vetro i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 101802041;

flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 101802054;

10 flaconi in vetro da 250 ml A.I.C. n. 101802066.

Il numero di A.I.C. già autorizzato resta valido per le confezioni in PET.

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in polipropilene da 100 ml - A.I.C. n. 101802039;

flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101802015;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101802027;

flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 101802041;

flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 101802054;

10 flaconi in vetro da 250 ml A.I.C. n. 101802066.

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00134

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento del patronato Informafamiglia e nomina del commissario liquidatore.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali http://www.lavoro.gov.it/, il D.M. 20 dicembre 2012, con il quale si è provveduto a sciogliere l'istituto di patronato ed assistenza sociale INFORMAFAMIGLIA ed a nominare il Commissario liquidatore del medesimo patronato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001.

13A00117

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 2012, recante: «Revoca del procedimento referendario, indetto con DPR 10 dicembre 2012, per il distacco dalla provincia di Piacenza della Regione Emilia-Romagna e l'aggregazione alla Regione Lombardia.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 5 del 7 gennaio 2013).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, alla pag. 49, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel penultimo paragrafo, dove è scritto: «…, adottata nella riunione del *23. dicembre* 2012; …» , leggasi : «…, adottata nella riunione del *21 dicembre* 2012; …».

13A00158

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-008) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130110

€ 1,00